

Il commercialista telematico

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(ARTICOLO 25, DEL DPR N.602/1973, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 5 BIS DEL DECRETO LEGGE N.106, DEL 2005, APPROVATO CON LEGGE DEL 27 LUGLIO 2005).

I PREDETTI TERMINI SI APPLICANO ANCHE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.46/1999, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N.106/2005, APPROVATO CON LEGGE DEL 27 LUGLIO 2005

ARTICOLI	PERIODO D'IMPOSTA	DICHIARAZIONE	TERMINE PER NOTIFICA CARTELLA	SCADENZA
36 BIS D.P.R. N.600 DEL 29 SETTEMBRE 1973	2003 E SUCCESSIVI	DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004	ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	
PERIODO TRANSITORIO (ART.36 BIS D.P.R. N.600/1973)-	2001 E 2002	DICHIARAZIONI PRESENTATE NEGLI ANNI 2002 E 2003	ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	-PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2002 LA SCADENZA è FISSATA AL 31 DICEMBRE 2006 - PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2003 LA SCADENZA è FISSATA AL 31 DICEMBRE 2007

Il commercialista telematico

<p>PERIODO TRANSITORIO (ART.36 BIS D.P.R. N.600/1973)</p>	<p>1999 E 2000</p>	<p>DICHIARAZIONI PRESENTATE FINO AL 31 DICEMBRE 2001</p>	<p>ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p>	<p>-PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2000 LA SCADENZA è FISSATA AL 31 DICEMBRE 2005</p> <p>PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2001 LA SCADENZA è FISSATA AL 31 DICEMBRE 2006</p>
<p>36 TER D.P.R. N.600 DEL 29 SETTEMBRE 1973.</p> <p>N.B. NON E' STATA PREVISTA ALCUNA DISCIPLINA TRANSITORIA</p>	<p>2003 E SUCCESSIVI</p>	<p>DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004</p>	<p>ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p>	

Il commercialista telematico

SOMME DOVUTE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI DELL'UFFICIO	2003 E SUCCESSIVI	DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004	ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO E' DIVENUTO DEFINITIVO	
N.B. NON E' STATA PREVISTA ALCUNA DISCIPLINA TRANSITORIA				

Lecce, luglio 2005

**Avv. Maurizio Villani
Avv. Maria Suppa
(Avvocati Tributaristi in Lecce)**